



REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI REALMONTE  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.10 Del registro Data 11/04/2011	Approvazione Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del mercato dell'agricoltore.
--	--

L'anno **duemilaundici**, il giorno **undici**, del mese di **aprile**, con inizio alle ore 19.40, nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in **seduta pubblica straordinaria di primo appello**.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della seduta risultano:

Ord.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	SCIARRONE	Antonino (Presidente)	X	
2	BELLOMO	Fabio		X
3	MONACHINO	Alessandra		X
4	INCARDONA	Pietro	X	
5	CELAURO	Rosalinda		X
6	PLAZZA	Ama (Vice Presidente)	X	
7	PUTRONE	Calogero		X
8	ARCURI	Melissa	X	
9	VACCARO	Felice	X	
10	GIARDINA	Calogero	X	
11	FRUMUSA	Maria	X	
12	SETTEMBRINO	Vincenzo	X	
13	FIORICA	Alfonso	X	
14	LATTUCA	Pasquale	X	
15	ARRIGO	Gloria	X	

Consiglieri Assegnati n.15 – presenti 11 assente quattro (Bellomo, Monachino, Celauro e Putrone).  
Presiede il Sig. Dott. Antonino Sciarrone, in qualità di presidente del Consiglio Comunale.  
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Pietro Amorosia.  
Sono presenti il Sindaco Prof. Pietro Puccio, e i membri della Giunta Comunale.



C.C. 10/11 "Approvazione Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del mercato dell'agricoltore."

## IL PRESIDENTE

Passa alla discussione del punto n.3 all'o.d.g.: "Approvazione Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del mercato dell'agricoltore".

Interviene Giardina, quale consigliere proponente. Specifica che dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare la proposta è stata esitata favorevolmente, come da relazione che si allega agli atti (Al. 1)

Aggiunge che questo strumento normativo può aiutare l'economia locale, e risollevarne le sorti finanziarie di molte famiglie di Realmonte.

Poiché non vi sono, ulteriori, richieste di intervento, né di integrazioni o modifiche, il Presidente chiede ai consiglieri di votare a scrutinio palese per alzata di mano in ordine alla loro approvazione.

Consiglieri presenti e votanti undici; nessuna dichiarazione di astensione.

Voti unanimi favorevoli.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'esito della suddetta votazione, accertato e proclamato dal Presidente con la continua assistenza degli scrutatori in precedenza nominati.

## DELIBERA

di approvare la proposta avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del mercato dell'agricoltore".

Il consigliere Arcuri sottolinea come ancora una volta si sia proceduto all'approvazione di un importante punto all'o.d.g. grazie all'apporto ed alla presenza del gruppo di minoranza.

Il seguito il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,05.





# COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del mercato dell'agricoltore.

Il sottoscritto **Sig. Calogero Giardina**, Consigliere comunale, legittimato per legge, propone l'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto indicato per le motivazioni di seguito esplicitate:

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 03 del 20/01/2011 avente come oggetto: "Approvazione schema del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del mercato dell'agricoltore";

Considerato che l'approvazione del Regolamento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, che la esercita, ai sensi dell'art.42 dello Statuto Comunale

Dato atto che sulla presente proposta, non derivando alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n.30/2000, è stato acquisito solo il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 1°;

Visto il vigente Statuto Comunale;

### PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del mercato dell'agricoltore;

V. S. \_\_\_\_\_

IL PROPONENTE

Sig. Calogero Giardina



# P A R E R I

(art.12 L.R. 23/12/2000 n.30)

Oggetto : Approvazione Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del mercato dell'agricoltore.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art.1, comma1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, sull'unità proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime

**Parere Favorevole**

Sotto il profilo della **'REGOLARITA' TECNICA**

IL TITOLARE DEL P.O. DEL SETTORE 1°  
Dr. Salvatore Chiara

# Regolamento del Mercato degli Agricoltori del Comune di REALMONTE riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

## **Art. 1 Definizioni**

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art.1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una se necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Per azienda agricola biologica si intende l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dal D. Lgs n. 220/95.

## **Art. 2 Oggetto del disciplinare**

- 1- Oggetto del presente disciplinare è la regolamentazione delle modalità di vendita, di svolgimento e di partecipazione degli imprenditori agricoli al **mercato** degli Agricoltori del Comune di Realmonte in applicazione del D.M. 3510 del 20.11.2007 "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
- 2- Lo svolgimento del **mercato** è altresì soggetto alle altre norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia, comprese le norme igienico-sanitarie, ai sensi del D.M. 3510 del 20.11.2007 del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardante l'attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

### Art. 3 Finalità del mercato degli agricoltori

- 1- Con l'istituzione del **mercato** riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, l'Amministrazione Comunale si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio locale;
  - creare prospettive di maggior reddito per i produttori agricoli locali;
  - favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l'eliminazione dell'intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze tra il luogo di produzione e il luogo di commercializzazione;
  - favorire una politica volta al consumo di produzioni stagionali al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati dal trasporto delle merci;
  - promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.
  - Garantire la provenienza e la tipologia di produzione (biologico, biodinamico, in conversione, convenzionale ecc).

### Art. 4 Comitato di mercato

Sulla base del disposto della "Manifestazione d'Interesse Promozionale – Mercati degli Agricoltori" pubblicata sulla GURS n. 16 Parte I del 11.04.2008 viene istituito il Comitato di **Mercato** degli Agricoltori.

I Compiti del Comitato sono:

- predisporre e presentare un documento esecutivo ai produttori;
- programmare e organizzare il **mercato**;
- calendarizzare il **mercato**;
- definire gli aspetti tecnici ed organizzativi, assegnando nel proprio ambito incarichi per le funzioni necessarie alla gestione.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa riferimento alla manifestazione d'interesse.

### Art. 5 Ubicazione e caratteristiche del mercato

**Mercato** degli Agricoltori del Comune di Realmonte avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: \_\_\_\_\_

Dimensioni: n. \_\_\_\_\_ posteggi aventi dimensione 4,00 x 3,00 x 2,30 h.

Frequenza: **QUINDICINALE** : 1° Domenica e 3° Domenica

ALLESTIMENTO	INIZIO VENDITA	CESSAZIONE VENDITA	INIZIO VENDITA	CESSAZIONE VENDITA	DISALLESTIMENTO
7.30	9.00	13.30	16.00	19.30	20.30

La frequenza dello svolgimento del **mercato**, potrà essere derogata, previa acquisizione della deliberazione di modifica della calendarizzazione del Comitato di **mercato** di cui al precedente art. 4 e successivo art. 6.

## **Art. 6 Svolgimento del mercato degli agricoltori**

Il **mercato** degli agricoltori si svolge inizialmente la domenica a cadenza quindicinale ed anche in concomitanza con altre manifestazioni che si tengono nel Comune di Realmonte individuate secondo un calendario che viene presentato ed approvato all'inizio dell'anno dal Comitato di **mercato**, ma anche in occasione di ricorrenze particolari deliberate in via straordinaria dal Comitato di **mercato**.

## **Art. 7 Ammissione al mercato**

Sono ammessi a partecipare al **mercato** degli agricoltori di Realmonte in qualità di venditori gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, compresi le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.LGS. 18/5/2001 n. 228, nonché le società di cui all'art. 1 comma 1094 L. 27/12/2006 n. 296, iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580 che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola o, in caso di società le aziende dei soci che operano nell'ambito territoriale amministrativo della Regione risultante dal registro imprese;
- b) vendita dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D.LGS. 18/5/2001 n. 228.-

OMISSIS....."non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività".

*Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.*

I partecipanti potranno essere:

- produttori singoli o in associazione temporanea;
- piccoli imprenditori ai sensi della normativa civilistica;
- associazioni di produttori;
- consorzi di produttori;
- strutture associative ed organizzazioni di categoria;
- operatori dell'artigianato e dell'agro-alimentare;
- associazioni enogastronomiche.

L'attività di vendita sarà consentita solo ad imprenditori "accreditati" dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali, e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano.

Ai fini dell'accreditamento le imprese agricole dovranno presentare istanza alle SOAT competenti corredata della documentazione necessaria.

I partecipanti al mercato dovranno:

- condividere gli obiettivi di tutela della qualità alimentare e il miglioramento del rapporto tra produzione e consumo;
- contribuire allo sviluppo della filiera corta dichiarandosi disponibili a praticare il miglior prezzo e la migliore qualità;

DM 20.11.2007 : obiettivi

- Accorciare la filiera agroalimentare = riduzione prezzi,*
- Soddisfare l'esigenza dei consumatori di poter acquistare prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione,*
- Offrire un'integrazione al reddito delle imprese agricole.*
- collaborare per raggiungere gli obiettivi della tracciabilità e della trasparenza e della riduzione del prezzo attraverso il sistema di controllo e autocontrollo e l'informazione del consumatore;*
- garantire: - che i prodotti non provengano da processi dannosi per l'ambiente, per la salute dell'uomo e degli animali  
- il rispetto dei principi dell'equità e della responsabilità sociale;  
- non contengano organismi geneticamente modificati;*

## **Art. 8 Individuazione dei produttori**

L'individuazione dei soggetti partecipanti al mercato verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri che permetteranno la stesura di un'apposita graduatoria:

- residenza nel territorio;
- tipologia di impresa (donna - giovane);
- garanzia di copertura della vendita per il periodo temporale dichiarato;
- partecipanti in rappresentanza di Consorzi, Associazioni di produttori, Associazione temporanea di imprenditori, G.A.L.;
- grado di diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita.

Per la selezione dei produttori, il "Comitato del Mercato", procederà utilizzando le aziende scritte all'Albo delle Imprese accreditate" dalla Regione Siciliana. I produttori accreditati ed ammessi al "Mercato degli Agricoltori" dovranno essere riconoscibili dal tesserino identificativo, così come gli eventuali sostituti.

Per la selezione dei prodotti, il "Comitato del Mercato" definirà un'apposita griglia di selezione per la scelta dei prodotti. Alla selezione saranno ammessi, prioritariamente, prodotti tradizionali e locali. Oltre alle aziende del territorio del "Mercato", possono essere ammessi, a rotazione, in forma di Associazione, Consorzio, aziende provenienti da altri

territori della regione. Le schede di prodotto dovranno essere sempre disponibili presso la segreteria del Comitato di gestione del mercato.

Per il rispetto dell'ambiente il Comune attrezza l'area con cassonetti per la raccolta differenziata.

### **Art. 9 Rilascio Autorizzazione**

- Per il rilascio dell'autorizzazione l'impresa di cui al precedente art. 7, dovrà presentare al Comune di Reralmonte apposita istanza in bollo allegando copia conforme del Tesserino di accreditamento. Resta inteso che l'Ufficio competente effettuerà i controlli presso l'Assessorato Regionale Agricoltura e Pesca.
- Il Comune procederà al rilascio dell'Autorizzazione entro e non oltre 30 gg.

### **Art. 10 Criteri di rotazione tra gli imprenditori agricoli**

Le Autorizzazioni per partecipare al **Mercato** degli Agricoltori verranno rilasciate dal Comune nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 previa sottoscrizione di Atto riportante i punti di cui all'art. 14. L'assegnazione dei posteggi nei giorni di **mercato** individuati avverrà tenuto conto del numero progressivo di accreditamento rilevabile dal tesserino.

### **Art. 11 Assenze**

- 1- Gli assegnatari di spazi espositivi, non presenti all'orario stabilito, non potranno svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti. Qualora l'assegnatario non si presenta per 2 volte consecutive e/o 5 volte nell'arco dell'anno, senza aver dato preavviso al Comitato di **mercato**, lo stesso potrà assegnare, ad altri produttori il posteggio resosi disponibile.
- 2- Gli operatori del **mercato** non possono lasciare lo spazio espositivo senza giustificato motivo prima dell'orario fissato.

### **Art. 12 Circolazione stradale**

1. L'ubicazione degli spazi espositivi deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Per non creare situazioni di intralcio, è vietata la vendita da parte di produttori agricoli e di commercianti itineranti nel raggio di 500 metri dall'area del **mercato** degli agricoltori.

### **Art. 13 Sistemazione attrezzature di vendita**

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente individuato all'interno di una apposita struttura. Questa avrà i caratteri distintivi del "**Mercato** degli Agricoltori" in maniera chiara e riconoscibile, indipendentemente dalla sede di realizzazione o di comunicazione. Per questo le

strutture avranno uno stile ed un'immagine ben riconoscibile, attraverso la costanza del materiale, del logo e dei colori adoperati giallo e arancio, come la bandiera siciliana; così come, per quanto attiene ai materiali di comunicazione, promozione e pubblicità. E' fatto divieto assoluto agli espositori di manomettere o modificare le strutture testé descritte.

- 1- Gli operatori del **mercato** sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.
- 2- Gli operatori del **mercato** sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente per giustificato motivo debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito ai sensi del precedente art. 5

#### **Art. 14 Modalità di utilizzo dello spazio espositivo**

1. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di esibire copia di accreditamento rilasciata dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana.
2. Nell'utilizzo dello spazio espositivo gli imprenditori agricoli sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a terzi e loro proprietà.
3. L'occupante dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
4. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio spazio espositivo. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico spazio espositivo al fine di mantenere costante la partecipazione al **mercato** tramite turnazioni decise tra le parti purché approvato dal comitato di **mercato**.
5. Purché il rumore non arrechi disturbo a nessuno è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti in vendita.
6. Nell'area del **mercato** è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici.
7. L'imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato.

#### **Art. 15 Prodotti agricoli in vendita**

I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire dall'ambito territoriale della Regione **Sicilia**;
- b) provenire direttamente dall'azienda dell'imprenditore agricolo ammesso a partecipare al **mercato** degli agricoltori o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli;
- c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
- d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine;
- e) lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC, DOCG per quanto riguarda i vini e da marchi aziendali di prodotto.

E' facoltà del comitato di **mercato**, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 3, assicurare una griglia tipologica di prodotti che tiene conto della seguente ripartizione merceologica:

*formaggi e latticini;  
olio e olive;  
vino;  
frutta secca  
ortaggi/frutta fresca;  
conserven vegetali  
cereali e legumi;  
miele e altri prodotti dell'alveare  
erbe aromatiche;  
salumi e insaccati;  
carni e uova;  
piante e fiori;  
pane, farine e derivati;  
prodotti biologici;  
presidi alimentari.*

Massimo 3 spazi destinati ad operatori dell'artigianato locale.  
Ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria, non potranno essere posti in vendita animali vivi.

#### **Art. 16 Altre attività consentite**

Nell'ambito del **mercato**, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, verrà creato un punto informativo, al quale i cittadini possano fare riferimento.

Si dovranno organizzare inoltre le seguenti attività collaterali:

- a) attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli stessi o da altri soggetti sinergici che potranno allestire stand Istituzionali amovibili. Tali attività devono essere per tempo concordate con il comitato di **mercato**;
- b) attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Periodicamente potranno essere organizzati "Mercati tematici" quali: "latte e derivati", "vino ed olio", ecc., Gli operatori della ristorazione locale che si impegnano a partecipare devono utilizzare prodotti provenienti dal territorio regionale preparati secondo la tradizione e le consuetudini del territorio o presentare piatti a confronto sempre dell'ambito territoriale siciliano. Sarà possibile anche realizzare gemellaggi con altri mercati, in modo da creare un interscambio tra le varie aree produttive siciliane.

#### **Art. 17 Modalità di vendita**

1. L'imprenditore agricolo assegnatario dello spazio espositivo ha l'obbligo di tenere ben visibile sul banco di vendita un cartello recante gli estremi identificativi della sua azienda agricola.
2. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi di vendita, distributori automatici per la vendita di latte crudo e spremute di arancia.
3. Sotto l'aspetto igienico-sanitario, tutte le attività di cui al presente regolamento devono essere svolte in conformità a quanto previsto dai Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE ed ogni altra norma igienico-sanitaria vigente. Dovranno pertanto

essere posti in vendita diretta prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine territoriale e dell'impresa produttrice.

4. Nell'ottica della promozione e della trasparenza i prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono essere facilmente identificabili sia sotto l'aspetto delle caratteristiche qualitative, che del rapporto qualità/prezzo con l'indicazione in modo chiaro e ben leggibile del prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo che non lascino dubbi sul prezzo dei singoli prodotti; nello specifico, i prezzi devono essere indicati per unità di misura con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.LGS. 6/9/2005 n.206 recante "Norme a tutela del consumatore".
5. Le merci possono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della L. 5/8/1981 n. 441 e s.m.

#### **Art. 18 Addetti alla vendita**

L'attività di vendita all'interno del **mercato** agricolo di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1 comma 1094 della legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Il personale addetto alla vendita dovrà risultare nell'apposito tesserino di riconoscimento che verrà rilasciato alle imprese accreditate.

#### **Art. 19 Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato**

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al **mercato** sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente regolamento e di quanto segue:
  - a) osservare le disposizioni riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale;
  - b) provvedere all'allestimento dello stand assegnato anche con proprie attrezzature ed arredamenti interni.
  - c) lasciare pulito lo spazio occupato;
  - d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione Comunale;

#### **Art. 20 Controlli e sanzioni**

1. Il **mercato** contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato D.M. 20/11/2001, del presente regolamento e di ogni altra normativa in materia, anche in collaborazione con la competente ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Fatte salve le sanzioni previste in caso di violazione di altre normative, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007 l'autorizzazione o qualsiasi altro atto abilitativo a partecipare al **mercato** può essere revocato:
  - a) nel caso di perdita dei requisiti abilitanti alla partecipazione al **mercato**;

b) in caso di violazione per più di tre volte del presente **disciplinare**;

**Art. 21 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dai presenti documenti attuali si demanda alle disposizioni vigenti in materia.

IL PRESIDENTE  
Dott. Antonino Sciartone

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Sig. Incardona Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Pietro Amorosa

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

UFFICIO DI SEGRETARIA

che il presente provvedimento è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., che lo stesso in pari data e per la stessa durata è stato affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art.11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Pietro Amorosa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

Che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra indicati

**è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_**

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991).

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

